



Comune di Falconara Marittima
PROVINCIA DI ANCONA

Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/05/2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2016
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020



INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Del Regolamento	<i>pag. 3</i>
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	<i>pag. 3</i>
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	<i>pag. 4</i>
Art. 4 Soggetto Attivo	<i>pag. 6</i>

TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 5 Presupposto	<i>pag. 6</i>
Art. 6 Soggetti Passivi	<i>pag. 6</i>
Art. 7 Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI	<i>pag. 8</i>
Art. 8 Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI	<i>pag. 8</i>
Art. 9 Determinazione superficie	<i>pag.10</i>

TITOLO III - Tariffe

Art. 10 Copertura costi di servizio di gestione	<i>pag. 12</i>
Art. 11 Piano Finanziario	<i>pag. 13</i>
Art. 12 Determinazione Tariffe	<i>pag. 13</i>
Art. 13 Tariffa Utenze Domestiche	<i>pag. 15</i>
Art. 14 Tariffa Utenze Non Domestiche	<i>pag. 16</i>
Art. 15 Tributo Provinciale	<i>pag. 18</i>
Art. 16 Tributo Giornaliero	<i>pag. 18</i>

TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 Zona Servita	<i>pag. 19</i>
Art. 18 Mancato Svolgimento del Servizio	<i>pag. 20</i>
Art. 19 Utenze Domestiche: riduzione per raccolta differenziata	<i>pag. 20</i>
Art. 20 Utenze non Domestiche: riduzione rifiuti speciali assimilati agli urbani	<i>pag. 21</i>
Art. 21 Riduzioni tariffarie	<i>pag. 22</i>
Art. 22 Ulteriori Agevolazioni	<i>pag. 23</i>
Art. 23 Cumulo di Riduzioni e Agevolazioni	<i>pag. 24</i>

TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 24 Dichiarazione inizio, variazione e cessazione	<i>pag. 25</i>
Art. 25 Riscossione	<i>pag. 26</i>
Art. 26 Rimborsi e Compensazione	<i>pag. 27</i>
Art. 27 Importo Minimo	<i>pag. 28</i>
Art. 28 Funzionario Responsabile	<i>pag. 28</i>
Art. 29 Verifiche ed accertamenti	<i>pag. 28</i>



Art. 30 Sanzioni e Interessi	<i>pag. 29</i>
Art. 31 Rateizzazione	<i>pag. 30</i>
Art. 32 Riscossione Coattiva	<i>pag. 31</i>
Art. 33 Contenzioso	<i>pag. 31</i>

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 Entrata in vigore	<i>pag. 31</i>
Art. 35 Disposizioni transitorie	<i>pag. 31</i>



TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto Del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione dal 1° gennaio 2014 della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



-
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono **rifiuti assimilati agli urbani** (delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/1998), ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegata Tab.1.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:



-
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



-
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 - Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 5 - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. La detenzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Art. 6 - Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o le aree scoperte assoggettabili di cui al successivo art. 7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. In mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
3. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva dai singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali ed aree utilizzati in modo saltuario o occasionale per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
7. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Art. 7 - Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Nelle suddette aree, sono comprese anche le aree scoperte operative adibite a parcheggi delle grandi catene di distribuzione (supermercati, centri commerciali ecc...), in quanto frequentati da persone e pertanto produttivi di rifiuti, anche se in via presuntiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 8 - Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto si considerano non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;



-
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata risultante dagli atti catastali
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali ad esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari nonchè balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- I locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
- le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci fisicamente contigui alle aree di produzione, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta;
- le superfici destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento;
- la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche ecc.
- i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (locali tecnici quali i vani caldaia locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonchè le aree scoperte destinate a verde ornamentale.



- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio di servizio e dal lavaggio;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non sottratte all'uso pubblico;

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, a pena di decadenza del beneficio il produttore di rifiuti speciali deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di Legge).

Art. 9 - Determinazione superficie

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in Catasto e corredate di planimetria), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, per cui non è possibile addivenire alla determinazione della superficie pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, ai sensi dell'art.1, comma 648 L.147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) di cui al D.Lgs.



507/1993 e al D.P.R. 158/1999 e della TARES di cui all'art.14 D.L. 6/12/2011 n.201. In ogni caso, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 24 se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
• Studi Medici e Ambulatori	20
• Carrozzeria, Officina, Elettrauto, Carburaturista	50
• Attività industriali con stabilimenti di produzione	40
• Attività artigianali di produzione di beni specifici	20
• Gommista	60

7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente



- a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 12 per colonnina di erogazione.

TITOLO III - Tariffe

Art. 10 - Copertura costi di servizio di gestione

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo art. 11.



Art. 11- Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'organo competente alla sua approvazione almeno 30 giorni antecedenti il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore del servizio le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 12 - Determinazione Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.1, comma 650, L.147/2013).
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché



lo spazzamento stradale. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta del Trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani approvato con delibera di C.C. n. 83 / 1997 e della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, che tuttora disciplina la materia.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
5. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente, ovvero dal Consiglio Comunale fino a quando non sarà individuato a livello regionale un organismo sovra comunale con competenze specifiche. La deliberazione dell'approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termini di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.



Art. 13 - Tariffa Utenze Domestiche

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 12 del presente Regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/99 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati con facoltà di calibrarli in base alla specificità del Comune.
2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale.
3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno sei mesi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Alle cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito, pertinenziali di unità immobiliari ad uso domestico, alle quali è già conteggiata la quota variabile, è applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui i suddetti immobili non abbiano un vincolo di accessorietà con un immobile principale, sono applicate sia la quota fissa che la quota variabile;
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero degli occupanti viene stabilito in



base a quanto indicato nella dichiarazione presentata a sensi dell' art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

9. Per le abitazioni a disposizione di persone residente nel territorio comunale il numero degli occupanti è considerato pari a 1.
10. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 24 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzo superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
11. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
12. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

Art. 14 - Tariffa Utenze Non Domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati A e B del presente Regolamento, in conformità all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, come modificato dalla L.157/2019.



2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Si intendono ascrivibili alla cat.12 - Banche, Istituti di credito e Studi professionali (ai sensi della tabella DPR 158/99 modificata dalla L.157/2019), in relazione agli studi professionali, coloro che per l'esercizio della professione, necessitano di iscrizione ad apposito albo o coloro che pur essendo professionisti, non hanno uno specifico albo, ma sono comunque dotati di partita iva e di iscrizione alla gestione previdenziale nella categoria di riferimento.
8. Alle cantine, autorimesse, altri luoghi di deposito o aree scoperte adibite a parcheggio clienti pertinenziali di unità immobiliari ad uso non domestico, alle quali è già



conteggiata la quota variabile, è applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui i suddetti immobili non abbiano un vincolo di accessorietà con un immobile principale, sono applicate sia la quota fissa che la quota variabile.

Art. 15 - Tributo Provinciale

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI, e viene riscosso dal Comune con le stesse modalità. Le somme incassate vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.

Art. 16 - Tributo Giornaliero

1. È istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art.1, comma 662, L.147/2013).
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria determinata come disposto dall'art. 14 comma 2 e 3, maggiorata del 100% .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la TARI giornaliera deve essere comunque versata.
6. Per le occupazioni di aree destinate all'organizzazione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, ecc... e spettacoli viaggianti, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, ecc..., si deve provvedere attraverso apposita convenzione con il



gestore del servizio, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia delle aree utilizzate, come stabilito all'art. 52 del Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani approvato con delibera C.C. n. 83 del 30/10/1997.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare alla UOC tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 - Zona Servita

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, al più vicino punto di raccolta.
3. Ai sensi del comma 657, art.1 L.147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile La riduzione di cui al presente articolo deve essere



appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 - Mancato Svolgimento del Servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa (comma 656, art.1, L.147/2013).

Art. 19 UtENZE Domestiche: riduzione per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa TARI. La riduzione avrà effetto dalla data di comunicazione, da parte del gestore, di avvenuta consegna della compostiera. Suddetta agevolazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la richiesta della compostiera, si autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta "isola ecologica", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderata di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa.
4. Il gestore del Servizio comunicherà entro il 31 gennaio dell'anno successivo i nominativi di coloro che hanno diritto alla riduzione di cui al p.to 2
5. Tale agevolazione andrà in vigore dall'anno 2015.



Art. 20 Utenze non Domestiche: riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo fino al 30% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 70% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% e fino al 90% della produzione totale annua del rifiuto;
 - d) riduzione tariffaria del 100% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 90% della produzione annua,
4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta.
5. Al fine di ottenere tali riduzioni, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare entro e non oltre, il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare la documentazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, (contratti, fatture, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, copia di tutti i formulari di trasporto ecc.), relativi ai



rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero. Devono inoltre, indicare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti e che, tali rifiuti derivino dall'attività produttiva svolta nel territorio del Comune di Falconara Marittima.

La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4a, allegato 1, del DPR n.158/1999.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo entro il termine massimo di giorni 180 per anno solare : riduzione del 30%. Sono escluse dalla riduzione le abitazioni oggetto di contratti di locazione. Tale riduzione si intende anche per il nucleo familiare con unico occupante che presentando adeguata documentazione attesti la degenza permanente o temporanea, presso Istituti di cura, di degenza, di riposo, di riabilitazione, etc..
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%; il Comune si riserva di incrementare l'eventuale percentuale di abbattimento, con onere a carico del bilancio comunale.
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su istanza dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro



il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art 24.

Art. 22 Ulteriori Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013, sono previste ulteriori agevolazioni, esenzioni e riduzioni, per usufruire delle quali è necessario che siano presenti entrambi i requisiti, sia sociali che economici, come di seguito specificati.
2. ESENZIONE: La tassa non è dovuta dai nuclei familiari residenti nel Comune di Falconara Marittima, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell'istanza ed alle seguenti condizioni:
 - a) siano proprietari della sola abitazione di residenza ed eventuale pertinenza come definita a i fini I.M.U o siano affittuari e, non proprietari di alcuna unità immobiliare nel territorio nazionale;
 - b) abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore ad € 7.891,00 rivalutabile ogni anno in base all'ISTAT;
3. RIDUZIONE: La tassa è ridotta del 50% per i nuclei familiari residenti nel Comune di Falconara Marittima, all'interno dei quali o sia presente un titolare di pensione o siano presenti figli fiscalmente a carico, alle seguenti condizioni:
 - a) siano proprietari della sola abitazione di residenza, ed eventuale pertinenza come definita ai fini I.M.U. non di lusso (cat. A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6);
 - b) occupino in affitto alloggio non di lusso (cat. A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e A/6) e non siano proprietari di altri immobili nel territorio nazionale;
 - c) abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore ad Euro 11.211,00 rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT;
4. Le domande di cui al comma 1, devono essere presentate entro il 31 maggio di ciascun anno, anche da coloro che hanno usufruito di tale agevolazione nell'anno precedente, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi , allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente e rilasciata dai



soggetti abilitati. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, una scadenza diversa, dandone previa e ampia notizia.

5. A decorrere dal primo gennaio 2020, per i nuclei familiari con bambini di età compresa nella fascia 0-3 anni, che utilizzano pannolini lavabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e getta, è introdotta una agevolazione sulla Tassa Rifiuti, con l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie nei confronti di questa modalità, in un'ottica di miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell'impatto ambientale. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze devono presentare entro e non oltre, il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, idonea documentazione attestante l'acquisto dell'apposito Kit (documento contabile/fiscale). L'importo concesso sarà pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto, fino ad un massimo di € 50,00, per ciascun soggetto avente diritto, precisando che la decurtazione dell'importo sarà applicata per un solo anno di imposta.
6. La tassa è ridotta del 40% alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come scuole private, istituti ed associazioni di assistenza, beneficenza e di volontariato, iscritte all'anagrafe delle ONLUS.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione, art. 1, comma 660 della L.147/2013.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 24 - Dichiarazione inizio, variazione e cessazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree e l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si verifica l'effettivo inizio/variazione / cessazione.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso la UOC Tributi del Comune., ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.falconara-marittima.an.it; tale modello, debitamente compilato e firmato deve essere consegnato a mano alla UOC tributi del Comune che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazione dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiari delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe Comunale tranne nel caso di cui al comma 4 art. 16 del presente regolamento.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;



- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 25 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato (F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.



4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero tre rate, con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; nel caso si opti per il pagamento in un'unica soluzione, dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza della prima rata.
5. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 4, dandone previa e ampia notizia.
6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento l'Ufficio preposto procederà, previo inserimento dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione del 30% per omesso/insufficiente versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 nel caso in cui non si proceda al versamento.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 26 - Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 26, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento come disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



Art. 27 - Importo Minimo

1. Non sono dovuti versamenti né rimborsi per gli importi stabiliti dagli artt. 18 e 18/bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 28 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o degli imparziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 472, successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un



riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.
7. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il totale dovuto derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 30 - Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.



Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 31 - Rateizzazione

1. Sia la TARI ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali giornalieri determinati dall'art. 1284 del c.p.c. fissati in ragione annua con decreto ministeriale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Se l'importo è superiore a euro 15.000,00 la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a euro 15.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la cadenza dell'ultima rata
3. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta data.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile come disposto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.



Art. 32 - Riscossione Coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente art. 30 il Comune emetterà un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, e del D.P.R. 602/73, titolo esecutivo che deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
2. Non si procede alla riscossione del dovuto qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 33 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/92 e successive modificazioni.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) e del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata



dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



ALLEGATO A

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

TABELLA Kd

	Nord	Centro	Sud
	max	max	max
comuni superiori a 5000 abitanti			
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	5,50	5,65	5,50
02. Cinematografi, teatri	3,50	4,25	4,12
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,90	4,80	3,90
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	7,45	6,55
05. Stabilimenti balneari	5,22	6,18	5,20
06. Autosaloni, esposizioni	4,22	5,12	5,04
07. Alberghi con ristorante	13,45	14,67	12,45
08. Alberghi senza ristorante	8,88	10,98	9,50
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	10,22	13,55	9,62
10. Ospedali	10,55	15,67	12,60
11. Agenzie, studi professionali, uffici	12,45	13,55	10,30
12. Banche e istituti di credito	5,03	7,89	6,93
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	11,55	11,26	9,90
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14,78	13,21	13,22
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	6,81	7,90	8,00
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,58	14,63	14,69
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	12,12	10,32	13,21
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	8,48	9,10	9,11
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	11,55	11,58	12,10
20. Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	8,20	8,25
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	8,10	8,11
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	78,97	90,55	90,50
23. Birrerie, hamburgerie, mense	62,55	39,80	55,70
24. Bar, caffè, pasticceria	51,55	64,77	64,76
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	22,67	21,55	21,50
26. Plurilicenze alimentari e miste	21,40	21,50	21,55
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	92,56	98,96	98,90
28. Ipermercati di generi misti	22,45	18,20	23,98
29. Banchi di mercato generi alimentari	56,78	60,50	72,55
30. Discoteche, night club	15,68	16,83	16,80



ALLEGATO B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Kc Coefficiente potenziale produzione		
Attività per comuni > 5000 abitanti	Centro	
	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2 Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5 Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6 Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7 Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8 Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9 Case di cura e riposo	0,89	1,47
10 Ospedali	0,82	1,70
11 Uffici, agenzie	0,97	1,47
12 Banche, istituti di credito e Studi professionali	0,51	0,86
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23 Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24 Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28 Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30 Discoteche, night club	0,74	1,83

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

**Tab.1**

Codice CER	Descrizione
.02 -	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
.03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
.04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
.07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
.08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
.09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento



09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
.10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
.12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
.15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
.16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
.17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>



17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
.18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
.19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
.20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)



20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti